



Sent.25/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 3843 del registro di Segreteria, proposto con ricorso, depositato il 17/2/2020 e ritualmente notificato, rispettivamente, in data 2-3-2020 all'Avvocatura dello Stato e 6-3-2020 al Ministero della Difesa, dal sig. OMISSIS Omissis, nato ad Omissis (OMISSIS) il OMISSIS ed ivi residente in via Omissis n. omissis, C. F.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mario D'Ippolito, giusta procura in calce al presente atto, C. F.: DPPMRA43D081679E, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 cpc. al Telefax n. 0874/98813 e/o all'indirizzo PEC avvmariodippolito@puntopec.it; e con il medesimo elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Campobasso - via E. De Amicis n. 7,

contro

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – Viale dell'Esercito n. 186 – ROMA, CAP: 00143, in persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso

(c.f.:9201281708), via Insorti d'Ungheria, n. 74 — 86100 Campobasso, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

avverso

“la mancata liquidazione e pagamento dei ratei di pensione privilegiata ordinaria di Tabella "A" di 8^ Categoria dal 15/01/1969 al 14/09/1999, o dalla data indicata dal Collegio giudicante, nonché avverso il D.M. n. OMISSIS del 23/09/2011 di liquidazione dell'indennità "una tantum" in luogo di pensione di euro 1.163,50 pari a due annualità di 8^ categoria”;

Visti ed esaminati gli atti ed i documenti tutti versati nel processo;

Visti gli artt. 165, comma 2, e 164, comma 6, del c.g.c.;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 maggio 2022 celebrata con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, l’avvocato Mario D’Ippolito, per il ricorrente, e l’avvocato Giorgia Pace dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il gravame proposto ed indicato in epigrafe, la difesa del ricorrente sig. Omissis, già Sergente maggiore in s.p.e. dell’Esercito Italiano dal Omissis sino al Omissis, allorquando è stato collocato in congedo a domanda, titolare di pensione privilegiata militare di 8^ categoria Tab. A annessa alla legge n. 313/1968 e s.m. e i. riconosciuta, ex art. 67 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092 del 1973, ma solo a decorrere dal 14/9/1999 unitamente all’assegno di cura, con decreto del Ministero della Difesa n. OMISSIS, emesso in data OMISSIS in esecuzione della sentenza n. 35/2016 emessa da questa Sezione Giurisdizionale nel giudizio iscritto al n. 3149 R.G.R., proposto con ricorso notificato in data

28/6/2011, confermata in appello con sentenza n. 216/2017 emessa dalla Prima Sezione Centrale e, pertanto, dotata di autorità di giudicato.

Riferiva, nella circostanza del deposito del primo ricorso, di aver presentato apposita istanza, unitamente a domanda di aggravamento delle patologie accusate, direttamente al Ministero della Difesa - Persomil - VI Reparto - 20^a Divisione - Roma, individuato come competente dallo stesso Distretto Militare di Caserta, in precedenza destinatario della medesima.

Con memoria difensiva depositata il 12 settembre 2020 si è costituito in giudizio il resistente Ministero della Difesa, rappresentato ex lege dall'Avvocatura erariale, contestando la domanda giudiziale avversaria deducendo, in diritto: con pregiudiziale motivo, l'inammissibilità del ricorso per eccezione di giudicato o violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che sull'intera questione si è già pronunciato, seppure in modo implicito, il primo giudice riferendosi la domanda giudiziale precedentemente proposta anche alle annualità precedenti (comprese tra il 1969 ed il 1999) al quinquennio antecedente al 13/9/2004, secondo quanto giudizialmente ed irrevocabilmente statuito; l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, difettando una delle condizioni dell'azione essendo stata integralmente e puntualmente ottemperata dall'Amministrazione resistente la condanna contenuta nella richiamata sentenza n. 35/2016 ed, infine, l'infondatezza nel merito delle domande avversarie, essendosi l'indennità una tantum in luogo di pensione pari a due annualità di Tab. B di ottava categoria cumulata, anziché sostituita, al trattamento pensionistico privilegiato

vitalizio; oltre alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per abuso del processo nonostante l'avvenuto soddisfacimento delle proprie pretese.

Nel ricostruire, sinteticamente, l'iter processuale va rilevato che, alla conclusione della prima udienza di trattazione fissata per il 23/9/2020, in cui non è comparso il rappresentante processuale del Ministero resistente, il giudice, dopo aver riassunto i fatti di causa, rinviava, per l'ulteriore trattazione della causa, alla data del 20/01/2021, concedendo termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la presentazione di ulteriori note difensive sulla scorta delle ragioni difensive articolate dall'avv. Mario D'Ippolito. Tanto, soprattutto dettato dalla pretesa diversità dell'oggetto del giudizio in discussione rispetto a quello del precedente giudicato contenuto nella sentenza n. 35/2016 emessa da questa Sezione - confermata dalla Sezione Prima di Appello con sentenza n. 216/2017 - poiché fondata sulla richiesta di regolarizzazione della posizione pensionistica relativa al periodo compreso tra il 1969 ed il 1999 nel quale non era ancora stato giudizialmente riconosciuto il diritto alla percezione della pensione privilegiata ordinaria, intervenuto soltanto a seguito del parere del CML espresso in corso di causa (n. 094/2015 del 5/10/2015) a decorrere fin dalla data della prima domanda, ossia dal 1976.

All'esito dell'udienza camerale tenuta da remoto in data 10 dicembre 2021 ex art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020, conv., con mod., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., con Ordinanza n. 4/2022 veniva disposto il rinvio della trattazione, in prosecuzione, del processo

all'udienza fissa del 25 maggio 2022, ore 10,30, concedendo termine alle parti fino a venti giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito di memorie e note difensive esplicative scritte utili alle parti per rassegnare definitivamente le rispettive conclusioni. E ciò, avendo ravvisata la necessità di meglio delineare, fissandola conclusivamente, e valutare la questione ricompresa nel *thema decidendum* della vicenda processuale in esame (Cass., SS.UU. n. 3567/2011; Cass., 10 novembre 2021, n. 33103) all'esito dell'integrazione del contributo dialettico proveniente dalle parti sulle questioni rivestenti sicura rilevanza giuridica rilevandosi, la causa, non ancora matura per la decisione.

Entrambe le parti processuali hanno depositato articolate note conclusive per l'udienza di rinvio della discussione.

In particolare, l'avv. D'Ippolito ha svolto argomentazioni difensive tendenti ad invocare l'estraneità tra i due giudizi cennati, sia sotto il profilo del "*petitum*", perché riguardante somme arretrate diversi periodi di tempo sui quali il primo giudice non avrebbe mai potuto pronunciarsi se non violando il principio della domanda (ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c.), che la "*causa petendi*" perché, derivante da titoli diversi (nella specie, la sentenza n. 35/2016 nel primo giudizio e il parere espresso dal Collegio Medico Legale della Difesa n. 094/2015 del 05/10/2015 in quello presente).

L'avv. Pace, per converso, ha, in particolare, ribadito come emerga chiaramente dal dispositivo della prima decisione di questa Sezione n. 35/2016, dotata di autorità di giudicato, l'accoglimento solo parziale del ricorso proposto sulla scorta dell'eccezione sollevata dal

Ministero della Difesa di sopravvenuta prescrizione quinquennale del diritto dei ratei pregressi maturati tra il 1969 e il 1999, come del resto chiesto dallo stesso Omissis, in via subordinata, nel riconoscere il diritto vantato alla p.p.o. Infine, ha ricordato che, in ogni caso, le ragioni giuridiche invocate dal ricorrente non possono certo ritenersi sopravvenute per cui la relativa pretesa incapperebbe nella preclusione secondo il principio per cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (Cass. civ. sez. L. 26/7/2021, n. 21357), non potendo, peraltro, ottenere i benefici accessori quale componente dell'originaria obbligazione della sorte capitale - riconosciuta e pagata tardivamente con un'altra azione successivamente proposta - riguardando il medesimo fatto costitutivo e presupposto logico, essenziale e indefettibile, della pronuncia (C. conti, Sez. I giur. centr. app. n. 372/2005).

All'odierna udienza di discussione, l'avv. Pace, nel riportarsi agli scritti defensionali ed alle conclusioni ivi formulate, ha chiesto la condanna di controparte, mentre l'avv. d'Ippolito, in replica, si è opposto alle argomentazioni esposte dall'avv. Pace.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come ricordato, oggetto del ricorso è il riconoscimento del diritto alla liquidazione e al pagamento dei ratei (arretrati) di pensione privilegiata ordinaria di Tabella "A" di 8^a Categoria decorrenti dal 15/01/1969 al 14/09/1999, o dalla data indicata dal Collegio giudicante.

Il ricorso si rivela inammissibile risultando fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal Ministero della Difesa.

In applicazione dei principi di sinteticità degli atti giudiziari e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto (artt. 5 e 39 del C.G.C.) e nel rinviare a quanto diffusamente illustrato in narrativa, deve ritenersi che il preteso diritto inerente alla situazione giuridica pensionistica del ricorrente sia stato ormai definitivamente e compiutamente cristallizzato per effetto di precedente pronuncia resa da questa Sezione che costituisce invalicabile giudicato esterno precludendone ulteriore riesame.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli elementi fattuali identificativi del presente giudizio proposto sussumibili sia sotto il profilo soggettivo (identità dei soggetti coinvolti) che oggettivo del c.d. *petitum* sostanziale (*petitum* e *causa petendi*), coincidono perfettamente con quelli che avevano già formato oggetto e sono stati accertati, incontrovertibilmente, nel precedente giudizio incardinato dal ricorrente.

Ad assumere dirimente rilievo, ai fini del decidere, contribuisce l'identità della *res litigiosa* che si desume, piuttosto agevolmente, dall'esame *funditus* delle statuizioni contenute, in particolare, nella sentenza di merito n. 35/2016 di questa Sezione il cui *decisum* così pronunciava:

“ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione e pertanto si ritiene fondata la domanda attrice nei limiti del riconoscimento di VIII cat. TAB A vitalizia per la sola infermità: Esiti di ommissis

omissis", oltre a disporre sulle somme da liquidarsi la rivalutazione monetaria, secondo il criterio del cumulo "parziale", e la regolazione delle spese di giudizio.

In particolare, nella parte motiva della sentenza quel giudice unico esplicitava di essere pervenuto ad un parziale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio ivi proposto, depositato in data 28/6/2011, ritenendo verosimile che la *omissis* presentasse i caratteri di natura specifica *omissis* e, pertanto, essendo possibile concludere con un giudizio diagnostico secondo cui detti "Esiti di *omissis*", sotto il profilo della sua ascrivibilità, "vista la storia clinica della patologia, se ne presume la natura *omissis ab initio* in relazione a fattori epidemiologici e alle risultanze degli esami radiologici dai quali emergono esiti che possono essere ricondotti con elevata probabilità ad una eziologia *omissis*. Pertanto l'infermità "omissis" era equamente ascrivibile alla Tabella A 8^ categoria vitalizia fin dalla data della prima visita collegiale in quanto constatata non suscettibile di miglioramento, e che alla data odierna non appare aggravata" (dovendo, contrariamente, escludersi che la seconda infermità della "Omissis." con riguardo alle predette date, determinasse esiti disfunzionali e fosse classificabile a trattamento p.p.o. - indennizzo, assegno o categoria di pensione, NDR).

Proseguiva quel giudice "Orbene, a parere di questo G.U. l'ascrivibilità all'8^ cat TAB A del quadro patologico riferibile al ricorrente appare del tutto congruo atteso che, in difformità dall'avviso della difesa, la "omissis", non può considerarsi un'aggravante della patologia principale. A

tale riguardo è agevole dedurre dallo stesso verbale di visita diretta disposta per il tramite del CML che alla stessa anamnesi dell'interessato non emergono:

“omissis” e che all'esame obiettivo appariva “omissis”.

Conseguentemente il CML certificava, in conclusione, l'assenza di “omissis” con giudizio di non classificabilità a trattamento p.p.o.

In conclusione, questo G.U. nei predetti termini ritiene di accogliere la domanda attrice nei limiti del riconoscimento di trattamento p.p.o. di TAB A 8^a cat vitalizia per l'infermità “omissis” con decorrenza dei benefici economici a partire dal quinquennio antecedente l'istanza di aggravamento del 13.09.04 del ricorrente, così come proposto dalla difesa del Sig. Omissis nella 3a memoria aggiunta del 15.3.16.” (cfr. pagg. 23-25).

Tale statuizione veniva integralmente confermata in grado di appello - proposto dall'INPS parzialmente soccombente nel primo giudizio - con sentenza n.216/2017, depositata il 22/6/2017, dalla Prima Sezione Centrale d'Appello la quale, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello proposto dall'INPS, regolando le spese processuali.

Orbene, nel corpo della citata sentenza la medesima Sezione dava atto, in particolare, che: “Con la sentenza n. 35, depositata in data 17.6.2016, la Sezione Giurisdizionale Regionale per il Molise accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Omissis Omissis, riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata di VIII categoria, tabella A, per l'infermità “omissis.”, a decorrere dal quinquennio antecedente l'istanza di aggravamento del 13/9/2004, con arretrati aumentati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti e alle condizioni di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte dei Conti n. 10/QM/2002 e n.

6/QM/2008.” (pag. 24 della sentenza); che “Nel merito, evidenziava come, in primo grado, l’oggetto della domanda fosse limitato alla verifica della sussistenza del diritto a pensione privilegiata.” (pag. 7); che “Il Giudice di prime cure, in perfetta coerenza con il principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, a fronte della domanda intesa al mero riconoscimento della pensione privilegiata, ha valutato la sussistenza dei requisiti indispensabili per la concessione del trattamento richiesto.” (pag. 10) e, infine, che “In assenza di appello incidentale, non è possibile accogliere la richiesta dell’appellato di condanna del Ministero della Difesa alle spese per entrambi i gradi di giudizio” (pag. 11).

Orbene, occorre ricordare, in generale, che ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La norma statuisce il divieto, in ossequio al principio del ne bis in idem, di una nuova fase cognitoria per una questione già decisa con efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale, sia per esigenze di economia processuale, sia per evitare un possibile contrasto di giudicati.

Il giudicato sostanziale, enunciato dall’art. 2909 c.c., deve essere messo in relazione al giudicato formale, di cui all’art. 324 c.p.c., e fa stato a ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, su tutto ciò che costituisce oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Il giudicato sostanziale incide non solo nell’ambito della

controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne costituiscono il necessario ed essenziale presupposto, così da coprire, secondo la regola del c.d. giudicato implicito, tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, ossia il dedotto e il deducibile (per tutte, Sez. Molise, n. 2/2022; Sez. Sardegna, n. 107/2022 e n. 52/2023; Sez. Veneto n. 115/2013; Sez. Marche n. 6/2018).

Ai fini della configurabilità, in concreto, del divieto de quo è necessario che i due giudizi, quello definito (comprensivo anche del c.d. giudicato implicito) e quello da decidere, abbiano identici elementi costitutivi identificativi dell'azione: ossia stessi soggetti, stesso *petitum* e medesima *causa petendi*. La Corte di cassazione ha affermato più volte il principio secondo cui non può essere resa pronuncia su questione già decisa (c.d. *ne bis in idem*), se i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso soggetto e siano devoluti alla cognizione della stessa giurisdizione (Cass., SS.UU. n. 8527/2007 e n. 11161/2019).

Sotto il profilo del giudicato esplicito e, nondimeno, tenendo conto degli effetti del giudicato implicito, nella fattispecie risulta, quindi, sussistere, fra l'odierno giudizio e quello concluso con la decisione summenzionata, perfetta identità sia degli elementi soggettivi, afferenti alle parti processuali, che degli elementi oggettivi, e cioè il *petitum* (riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta a causa del servizio prestato alle dipendenze del

Ministero della Difesa) e la *causa petendi* (ritenuta sussistenza dei presupposti/requisiti sanitari per ottenere tale riconoscimento con riferimento al rapporto giuridico).

Opina il giudicante che eventuali doglianze avverso il decisum di primo grado, coperto ormai dal giudicato, avrebbero invero dovuto essere tempestivamente proposte mediante l'impugnazione in appello, dovendo rammentare che "L'azione non può essere ripresentata in primo grado, in considerazione del fatto che se il ricorrente riteneva censurabile la decisione adottata dal giudice di prime cure (che ha negato la spettanza del diritto a pensione), avrebbe dovuto far valere le sue doglianze con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal c.p.c., cioè con la proposizione dell'atto di appello (cfr. Sez. Toscana n. 127/2018 e n. 85/2016; Sez. III Centr. n. 304/2017; Sez. Piemonte n. 4/2011; Sez. Sardegna n. 296/2019)".

Pur prescindendo dalla condotta rinunciataria o di tacita acquiescenza tenuta nella circostanza dal ricorrente, assume dirimente rilievo la considerazione che la sentenza n. 35/2016 ha riconosciuto il diritto preteso dal ricorrente seppure entro i limiti della prescrizione quinquennale il cui esordio, quel giudice, ha ritenuto coincidesse, retroattivamente, con il quinquennio anteriore rispetto alla data di presentazione dell'istanza di aggravamento il 13/9/2004. E ciò, coerentemente con l'istanza, seppure formulata solamente in via subordinata, dedotta dallo stesso ricorrente nel ricorso iscritto al R.G. n. 3149/2011 di contenere cronologicamente il periodo di riconoscimento dei benefici economici della p.p.o. (e quindi dei ratei arretrati).

Dimodoché, le questioni agitate dal ricorrente in ordine al preteso riconoscimento dei ratei maturati e non corrisposti dal 1976 al 13/9/1999 devono intendersi già state integralmente considerate, valutate e decise, con autorità di giudicato ed incontrovertibilmente, dal primo giudice pronunciatosi con la sentenza n. 35/2016.

L'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica dedotta in giudizio e alle questioni, di fatto e di diritto (come, appunto, la stessa verifica e l'individuazione dell'esordio del termine del decorso della prescrizione del diritto al trattamento pensionistico vantato eccepita nel primo giudizio riservata e rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di quaestio iuris; v. Cass. n. 15631/2016 e n. 6760/2020), forma la premessa logica indispensabile di tale statuizione che preclude il riesame sullo stesso punto di diritto già irrevocabilmente accertato e risolto, finanche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il *petitum* del primo (in termini, Cass, Sez. 5, Ord. n. 13152/2019).

La pronuncia intervenuta sull'oggetto della domanda (che ha attribuito o negato il bene della vita, nella specie il diritto al trattamento pensionistico privilegiato) ha statuito, quindi, definitivamente sul diritto fatto valere dall'odierno ricorrente non solo nel processo in corso ma in ogni altro eventuale processo futuro interveniente tra le stesse parti e i loro eredi o aventi causa; sempreché nei limiti oggettivi tracciati dalla *causa petendi* intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne ha formato l'oggetto (*petitum* mediato: v. Cass., 24 marzo 2004, n. 5925).

Inoltre, giova ricordare come il giudicato si formi non soltanto su quello che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo ma si estenda anche a quanto le parti avrebbero potuto dedurre e non hanno dedotto; per cui il giudicato il dedotto e il deducibile ossia il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se non sono state proposte ed esaminate nel processo (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Abruzzo, sent. 140/2021; Sez. giur. Lombardia, sent. 38/2017; Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. 1049/2015 e 1337/2009).

Il giudicato, pertanto, impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto finanche con nuove ragioni o comunque con un oggetto che è compreso nel primo già oggetto di giudicato, in quanto si tratta di profili che ben si potevano far valere nel primo giudizio, o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la *revisio prioris instantiae*. Inoltre, in ordine ai rapporti giuridici di durata, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, con l'unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto, limite che non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali intervenuti successivamente (cfr., *ex multis*, Cass. n. 15931/2004; Cass. n. 19426/2003; Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 15178/2000; Cass. n. 9548/1997).

Limiti soggettivi e oggettivi del giudicato (v. Cass. n. 1259 del 2024; Cass., n. 33021/2022) che non consentono, neppure, di invocare o ragionevolmente sostenere la novità e la sopravvenienza del momento iniziale dal quale il ricorrente avrebbe potuto far efficacemente valere il diritto riconosciuto solo con tale pronuncia giudiziale o sulla scorta e in conseguenza di un giudizio tecnico-scientifico disposto dal giudice (nella specie, parere del CML del Ministero della Difesa n. 094/2015) ed acquisito, quindi, nel precedente giudizio deciso con autorità di giudicato.

In proposito occorre evidenziare, innanzitutto, che il medesimo atto endoprocedimentale, evocato dal ricorrente quale diverso ed autonomo titolo giuridico giustificativo al fine di ancorare la fondatezza della nuova domanda giudiziale, è stato recepito e fatto proprio, in via strumentale e determinante, ai fini della precedente decisione di accoglimento “parziale” del ricorso proposto e notificato il 2/3/2020.

Occorre ribadire, in proposito, che costituisce principio costantemente ribadito dalla Corte di legittimità che il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile»; affermazione che sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non

dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura, cioè, in relazione al diritto accertato; l'ambito di operatività del giudicato è correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito.

In tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del *petitum* ovvero della *causa petendi* (Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360).

Orbene, nel caso in esame non può negarsi che i fatti storici costitutivi del diritto alla percezione dei ratei del trattamento pensionistico privilegiato, parzialmente accolto con la sentenza n. 35/2016, sono i medesimi dedotti nel primo giudizio senza che possa fungere da ostacolo o impedimento al libero esercizio volto al riconoscimento del diritto a pensione il suo mancato e formale accertamento conseguito – secondo il ricorrente – solamente tramite il titolo giudiziale formatosi, non prima, rivelandosi determinante, contrariamente, il momento di esordio – sicuramente anteriore - nel

quale tale diritto avrebbe potuto sorgere e, conseguentemente, potuto – e dovuto – essere diligentemente esercitato attraverso la proposizione di apposita domanda amministrativa e/o giudiziale volta all'accertamento dei suoi presupposti, vale a dire il possesso del requisito sanitario derivante dalla patologia sofferta, in assenza di dimostrata impossibilità o impedimenti o causa di forza maggiore.

Diritto, come già evidenziato, esercitabile indipendentemente dal suo riconoscimento giudiziale – che resta irrilevante ai fini del suo sorgere e della sua decorrenza – dovendosi indispensabilmente ancorare tali circostanze, invece, alla sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, i quali, come emerso in quel processo, ne avrebbero consentito l'esercizio già dal 1969, anno nel quale risalirebbe l'insorgere della malattia lamentata e giudizialmente accertata come eziologicamente riconducibile al servizio militare prestato dal ricorrente.

Occorre, in definitiva, tenere ben distinti, così da non confonderli, il momento storico di insorgenza del diritto al trattamento pensionistico privilegiato rispetto a quello, naturalmente successivo, del suo accertamento giudiziale.

Onere che, però, occorre rilevare, non era stato tempestivamente assolto dal ricorrente, a differenza di quanto accaduto, ma solamente nel 2011, attraverso la proposizione del ricorso deciso con autorità di giudicato nel precedente giudizio.

Conclusivamente, il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova fondamento nel rapporto (pensionistico) sostanziale oggetto del titolo giudiziale formatosi (ed

irretrattabilmente regolato dalla richiamata sentenza n. 35/2016), sicchè ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel perimetro del relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto materiale modificativo (o estintivo) successivo alla formazione del titolo giudiziale (risalente al 2016), il solo che avrebbe potuto essere legittimamente e nuovamente dedotto (Sez. I App. n. 96/2024).

Circostanza che, però, deve escludersi ricorra nella fattispecie.

Ritiene, pertanto, il giudicante che la presentazione del ricorso in epigrafe integri un inammissibile tentativo di riproposizione di un'azione giudiziale volta al superamento dei limiti oggettivi costituiti proprio dal precedente giudicato, infrangendolo, in palese violazione del principio del ne bis in idem finalisticamente orientato a conferire certezza, definitività e stabilità ai rapporti giuridici.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, restando assorbito ogni altro motivo.

La definizione della vicenda giudiziale dedotta con pronuncia processuale su questione pregiudiziale comporta l'integrale compensazione delle spese legali tra le parti (art. 31, comma 3, c.g.c.), mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia in applicazione del principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso proposto;

- compensa integralmente tra le parti le spese legali;
- nulla per le spese di giustizia.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessa-ti dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro di-ritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

Manda alla Segreteria per la cura dei conseguenti adempimenti.

Così disposto in Campobasso, nella camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Il Giudice

(Gennaro Di Cecilia)

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 5 luglio 2024

Il Responsabile della Segreteria

Sig.ra Maria Grazia Sechi

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice, emesso ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del sujesteso provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

identificativi del ricorrente o, se esistenti, di dante o aventi causa o di persone comunque interessate ivi riportate.

Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi (*f.to digitalmente*)